

**DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025**

**566/2025/R/EEL**

**VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL CODICE DI TRASMISSIONE, DISPACCIAMENTO, SVILUPPO E SICUREZZA DELLA RETE FUNZIONALI ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEL TIDE. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE UNITÀ COMMERCIALI DI PRELIEVO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1367<sup>a</sup> riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento indifferibile e urgente.

### **VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva 944/2019), come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: direttiva 1711/2024);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 943/2019), come emendato dal Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 2024/1747 (di seguito: Regolamento 1747/2024);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- il Regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione 98/11) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 231/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 383/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 383/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2023, 247/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 247/2023/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 366/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 366/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2024, 199/2024/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2024, 499/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 499/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2025, 166/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 166/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 242/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 242/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 314/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 314/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 315/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 315/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2025, 364/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 364/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2025, 466/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 466/2025/R/eel);
- il "Codice di Trasmissione, Dispacciamento, Sviluppo e Sicurezza della Rete", di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 30 settembre 2025, protocollo Autorità 67200 del 30 settembre 2025 (di seguito: comunicazione 30 settembre 2025);
- la comunicazione di Terna del 22 ottobre 2025, protocollo Autorità 72860 del 23 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione 22 ottobre 2025);

- la comunicazione di Terna del 31 ottobre 2025, protocollo Autorità 75682 del 31 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione del 31 ottobre 2025);
- la comunicazione di Terna del 16 dicembre 2025, protocollo Autorità 87764 del 16 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione del 16 dicembre 2025);
- la comunicazione di Terna del 17 dicembre 2025, protocollo Autorità 88030 del 17 dicembre 2025 (di seguito: comunicazione del 17 dicembre 2025).

**CONSIDERATO CHE:**

- in esito al terzo pacchetto energia, la Commissione Europea ha adottato una serie di regolamenti specifici relativi a regole armonizzate per la gestione del sistema elettrico e il funzionamento del mercato interno dell'energia; nel dettaglio, per quanto attiene al presente provvedimento:
  - il Regolamento SOGL ha ridefinito i servizi ancillari, con particolare attenzione ai servizi per il bilanciamento, armonizzando i criteri per la gestione del sistema nelle normali condizioni di esercizio. Più nel dettaglio, esso definisce i servizi di:
    - *Frequency Containment Reserve* (di seguito: FCR), coincidente con la riserva primaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
    - *automatic Frequency Restoration Reserve* (di seguito: aFRR) coincidente con la riserva secondaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
    - *manual Frequency Restoration Reserve* (di seguito: mFRR) e *Replacement Reserve* (di seguito: RR) coincidenti, nel complesso, con la riserva terziaria di frequenza come storicamente identificata a livello nazionale;
  - il Regolamento *Balancing* ha introdotto specifiche piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento secondo un modello TSO-TSO e ha definito criteri per la remunerazione delle risorse di bilanciamento e per la regolazione economica degli sbilanciamenti. Più nel dettaglio, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, esso ha introdotto:
    - la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da aFRR (di seguito: piattaforma PICASSO);
    - la piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento da mFRR (di seguito: piattaforma MARI);
- i contenuti dei Regolamenti emanati dalla Commissione Europea sono stati confermati nell'ambito del *Clean Energy Package* (di cui fanno parte la Direttiva 944/2019 e il Regolamento 943/2019) che ha abrogato, sostituendolo, il terzo pacchetto energia;
- il combinato disposto del Regolamento 943/2019 e del Regolamento *Balancing* definisce i ruoli del *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP) e del *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP); segnatamente:
  - il BRP è il soggetto responsabile della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti del portafoglio di unità di produzione o di consumo di cui è responsabile;
  - il BSP è il soggetto che eroga i servizi ancillari per il bilanciamento del sistema;

- con riferimento alla FCR, il Regolamento SO GL all'articolo 154(7) prevede che:
  - la banda di FCR sia attivata interamente entro 30 secondi per una deviazione di frequenza pari o superiore a 200 mHz (con almeno il 50% entro 15 secondi e incremento almeno lineare fino a piena attivazione);
  - in caso di deviazione di frequenza inferiore a 200 mHz, la banda di FCR sia attivata proporzionalmente all'effettiva variazione di frequenza;
- a livello nazionale, Terna nel Codice di Rete ha definito dei coefficienti di statismo specifici per ciascuna tecnologia (4% per impianti idroelettrici e 5% per impianti termoelettrici), al fine di legare proporzionalmente l'erogazione della FCR e la deviazione di frequenza; in particolare, in virtù di tali coefficienti, per gli impianti termoelettrici una deviazione di frequenza di 200 mHz corrisponde ad una attivazione di FCR pari all'8% della potenza efficiente dell'impianto, mentre per gli impianti idroelettrici ad una attivazione di FCR pari al 10% della potenza efficiente dell'impianto;
- in linea con le disposizioni del Regolamento Balancing Terna ha avviato la partecipazione alla piattaforma PICASSO in data 19 luglio 2023; il 15 marzo 2024 Terna, su richiesta avanzata dall'Autorità con la deliberazione 60/2024/R/eel, ha sospeso la partecipazione alla piattaforma in attesa dell'approvazione e dell'implementazione di misure di mitigazione proposte dai TSO a livello europeo, tra cui la possibilità per ciascun TSO di presentare alla piattaforma un fabbisogno di bilanciamento elastico, in funzione del prezzo; la riconnessione alla piattaforma è avvenuta il 25 novembre 2025; la prima connessione alla piattaforma MARI avverrà, invece, in data successiva a febbraio 2026;
- ulteriori modifiche ai Regolamenti 943/2019 e alla Direttiva 944/2019 sono state approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea a giugno 2024, rispettivamente con il Regolamento 1747/2024 e la Direttiva 1711/2024; in particolare è stato previsto che dall'1 gennaio 2026 l'orario di chiusura del Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI) debba cadere non oltre 30 minuti prima dal tempo reale;
- con la comunicazione 22 ottobre 2025, Terna ha notificato all'Autorità il differimento, concordato d'intesa con gli altri TSO interessati, al 14 gennaio 2026 della data di *go-live* dello spostamento dell'orario di chiusura del MI interzonale non oltre 30 minuti prima del tempo reale.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso dell'ultimo decennio, anche per effetto degli obiettivi di decarbonizzazione introdotti dall'Unione Europea, il sistema elettrico è andato significativamente mutando, con una sempre maggiore presenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e di impianti di produzione distribuiti sul territorio, di piccole dimensioni e anch'essi per lo più alimentati da fonti aleatorie, in sostituzione degli impianti di grande taglia, alimentati da fonti tradizionali programmabili;
- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del pubblico servizio di

dispacciamento dell'energia elettrica e alla redazione del Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE); il procedimento intende, in particolare, raccordare in una disciplina organica la regolazione del dispacciamento, assicurando la compatibilità tra il disegno di riforma del dispacciamento elettrico nazionale e i regolamenti europei, promuovendo l'integrazione nel mercato delle risorse distribuite sia singolarmente sia aggregate e garantendo la stabilità nel tempo del nuovo quadro regolatorio;

- nell'ambito del procedimento di cui al punto precedente, con la deliberazione 300/2017/R/eel, l'Autorità ha previsto una prima apertura del Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD) alle unità precedentemente non ammesse; ciò è avvenuto tramite progetti pilota, fra i quali, per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, si segnalano:
  - il progetto pilota per la partecipazione al MSD delle unità di produzione rilevanti non oggetto di abilitazione obbligatoria (di seguito: UPR) approvato con la deliberazione 383/2018/R/eel;
  - il progetto pilota per le Unità Virtuali Abilitate Miste (di seguito: UVAM) approvato da ultimo con la deliberazione 366/2023/R/eel;
- nell'ambito del suddetto procedimento, con la deliberazione 345/2023/R/eel, l'Autorità ha approvato il TIDE recante il nuovo quadro regolatorio delle disposizioni in materia di articolazione dei mercati, classificazione e approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, partecipazione delle risorse al servizio di dispacciamento singolarmente e tramite aggregato, separazione dei ruoli di BSP e BRP e *settlement* del servizio di dispacciamento;
- il TIDE è entrato in vigore l'1 gennaio 2025, secondo un'implementazione per fasi, articolata come segue:
  - fase transitoria (di cui alla Sezione 4-30.3 “Fase transitoria di implementazione del TIDE”) dall'1 gennaio 2025 fino al 31 gennaio 2026 con implementazione del TIDE in modo semplificato al fine di assicurare una transizione graduale rispetto a quanto previsto dal quadro regolatorio in essere fino al 31 dicembre 2024 ai sensi della deliberazione 111/06;
  - fase di consolidamento (di cui alla Sezione 4-30.4 “Fase di implementazione del TIDE di consolidamento”) dall'1 febbraio 2026 con implementazione quasi completa del TIDE ad eccezione dell'approvvigionamento esclusivamente a mercato della FCR e della separazione fra BSP e BRP per gli impianti essenziali; Terna ha altresì la possibilità di proporre all'Autorità, nell'ambito della revisione del Codice di Rete, il posticipo dell'invio delle proposte relative a:
    - le modalità di inclusione nelle Unità Virtuali Abilitate Nodali (di seguito: UVAN) delle Unità di Produzione (di seguito: UP) e delle Unità di Consumo (di seguito: UC) per le quali Terna ha previsto l'obbligatorietà dell'abilitazione al Mercato per il Bilanciamento e il Ridispacciamento (di seguito: MBR) con contestuale inserimento in Unità Virtuali Nodali (di seguito: UVN) indipendenti;

- le modalità di condivisione sulle piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento delle offerte presentate dalle Unità Virtuali Abilitate Zonali (di seguito: UVAZ);
- le modalità con cui disporre la sospensione dal MBR;
- le modalità con cui vengono ridotte le bande obbligatoriamente messe a disposizione a titolo gratuito per l'erogazione della FCR a partire da agosto 2026;
- fase di regime (di cui alla Sezione “4-30.5 “Fase di implementazione del TIDE di regime”) da una data che verrà individuata da Terna in un successivo momento;
- più nel dettaglio, il TIDE, per quanto attiene al presente provvedimento:
  - nel rivedere l'articolazione dei mercati, non esplicita le tempistiche di svolgimento dei mercati rinviando al quadro regolatorio euro-unitario in materia, ma si limita a definire le tempistiche per la comunicazione delle informazioni necessarie per il dispacciamento (quali, ad esempio, le nomine e le *baseline*) in funzione del termine di presentazione delle offerte su XBID;
  - introduce dalla fase di consolidamento le Unità Commerciali di Prelievo (di seguito: UCP), cioè unità, caratterizzate da capacità di prelievo infinita e capacità di immissione nulla, senza alcun sottostante fisico, funzionali a consentire agli operatori di mercato di poter arbitrare in modo esplicito tra il prezzo del Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP), il prezzo del Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI) e il prezzo di sbilanciamento; contestualmente è introdotto un limite alla capacità di prelievo delle UC sulla base del dato di potenza disponibile presente sul Sistema Informativo Integrato;
  - per la fase transitoria prevede che:
    - le UC continuino a non avere limiti di capacità di prelievo, come previsto dal quadro regolatorio in essere ai sensi della deliberazione 111/06, in pendenza dell'implementazione delle UCP;
    - i servizi ancillari nazionali globali possano essere erogati solamente da Unità Abilitate Singolarmente (di seguito: UAS) e UVAZ; a tal fine, Terna abilita automaticamente come UAS tutte le UP abilitate ai sensi della deliberazione 111/06 e nell'ambito del progetto pilota UPR, e come UVAZ tutte le UVAM abilitate nel relativo progetto pilota; è facoltà del BSP richiedere il mantenimento del perimetro di aggregazione subzonale originario dell'UVAM: in tal caso, l'unità rientra nelle Unità Virtuali Abilitate Transitorie (di seguito: UVAT); possono comunque essere abilitate ulteriori UP singolarmente come UAS e ulteriori UP e UC in aggregato nelle UVAZ e nelle UVAT; non sono, invece, previste le UVAN e le corrispondenti UVN;
    - le UVAZ partecipino solamente al bilanciamento (non sono, pertanto, tenute a presentare offerte sull'*Integrated Scheduling Process*), mentre le UVAT erogano tutti i servizi ancillari nazionali globali per cui erano abilitate nell'ambito del progetto pilota UVAM (essenzialmente, ma non esclusivamente, il bilanciamento); la regolazione economica per le UVAZ e le UVAT avviene secondo quanto previsto nel progetto pilota UVAM, ad



- eccezione delle procedure di approvvigionamento a termine che non trovano più applicazione dal 2025;
- per la fase di consolidamento prevede che:
    - abbia inizio l’approvvigionamento, per quantitativi gradualmente crescenti, della FCR tramite procedure di mercato, superando l’asservimento a titolo gratuito delle bande minime previste dal Codice di Rete (di seguito: bande minime FCR) che rimarranno in essere fino al 31 luglio 2028, con un transitorio di riduzione a partire dall’1 agosto 2026; i BSP potranno scegliere se installare presso le unità abilitate alla FCR dei dispositivi per la misura dell’energia erogata a titolo di FCR (di seguito: UVRP) al fine di percepire la remunerazione in €/MWh secondo i criteri di cui alla deliberazione 231/2013/R/eel e avere diritto all’aggiustamento dello sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dal TIDE stesso;
    - le UP abilitate come UAS nella fase transitoria siano confermate automaticamente come UAS, fatta salva la possibilità per il BSP di richiedere l’inserimento di UP già abilitate come UAS dentro una UVAN;
    - le UVAZ e le UVAT abilitate nella fase transitoria debbano essere riabilite ai sensi del TIDE (come UVAZ o UVAN);
  - dando seguito a quanto previsto dal decreto legislativo 210/21, con la deliberazione 247/2023/R/eel, l’Autorità ha definito i criteri e le condizioni per il sistema di approvvigionamento a termine delle risorse di stoccaggio elettrico (di seguito: MACSE).

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL TIDE:**

- in previsione dell’avvio della fase transitoria del TIDE, a novembre 2024 Terna ha sottoposto all’Autorità:
  - una proposta di aggiornamento dei seguenti documenti, già redatti in funzione della fase di consolidamento del TIDE:
    - Capitolo 3 “Gestione, esercizio e manutenzione della rete”;
    - Capitolo 4 “Regole per il dispacciamento” (di seguito: Capitolo 4);
    - Capitolo 10 “Salvaguardia della sicurezza”;
    - Allegato A.15 “Partecipazione alla regolazione di frequenza e frequenza-potenza”;
    - Allegato A.22 “Procedura per la selezione delle risorse su MSD”;
    - Allegato A.23 “Procedura per la selezione delle risorse per MB” (di seguito: Allegato A.23);
    - Allegato A.24 “Individuazione zone di offerta della rete rilevante”;
    - Allegato A.25 “Condizioni e modalità di raccordo dei Programmi RR delle UAS e UVAN tra ISP contigui”;
    - Allegato A.60 “Dati tecnici delle UAS, UVAZ, UVAN e UnAP valevoli ai fini del Mercato elettrico” (di seguito: Allegato A.60);
    - Allegato A.77 “Procedura per la selezione delle Risorse per la fase preliminare al Mercato del Giorno Prima”;

- Glossario dei termini;
- una proposta di aggiornamento dei seguenti documenti, con effetti limitati alla sola la fase transitoria del TIDE:
  - Capitolo 7 “Regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione” (di seguito: Capitolo 7);
  - Allegato A.26 “Schema di contratto di dispacciamento ai sensi del TIDE” (in immissione e in prelievo, di seguito: Allegato A.26);
  - Allegato A.61 “Regolamento del sistema di garanzie” (di seguito: Allegato A.61);
  - Regolamento del progetto pilota UVAM (rinominato “Regolamento recante le modalità per la creazione, qualificazione e gestione di Unità Virtuali Abilitate (UVA) al Mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento”, di seguito: Regolamento UVA);
- le proposte di cui al punto precedente sono state positivamente verificate dall’Autorità con la deliberazione 499/2024/R/eel;
- il Regolamento UVA, valido per la fase transitoria, prevede che:
  - le UVAZ possano richiedere l’abilitazione per il solo servizio di mFRR;
  - le UVAT, oltre al servizio di mFRR, possano fornire anche il servizio di aFRR e il ridispacciamento (come già avveniva per le UVAM durante la fase di sperimentazione);
- a marzo 2025, Terna ha sottoposto all’Autorità una proposta di aggiornamento dell’Allegato A.7 “Sistemi di monitoraggio delle perturbazioni delle reti elettriche a tensioni uguali o superiori a 50 kV” e dell’Allegato A.73 “Specifiche tecniche per la verifica e valorizzazione del contributo alla regolazione primaria di frequenza” relativa alle modalità di contabilizzazione dell’energia elettrica erogata a titolo di FCR da parte dei sistemi *inverter-based*; la proposta è stata positivamente verificata dall’Autorità con la deliberazione 166/2025/R/eel;
- ad aprile 2025, Terna ha sottoposto all’Autorità, con validità dall’avvio della fase di consolidamento del TIDE:
  - una proposta per il nuovo Allegato A.81 “Requisiti tecnici per la regolazione di frequenza e per il ridispacciamento da parte di Unità Virtuali Abilitate” (di seguito: Allegato A.81);
  - una proposta di aggiornamento dei seguenti documenti:
    - Allegato A.26, recante gli schemi contrattuali tipo del contratto di dispacciamento di immissione, del contratto di dispacciamento di prelievo e del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
    - Capitolo 4, relativamente ai requisiti per la stipula dei contratti di dispacciamento e del contratto per l’erogazione dei servizi ancillari nazionali globali;
    - Allegato A.61 relativamente alle garanzie che ciascun operatore deve presentare ai fini della propria operatività come BRP di immissione, BRP di prelievo o BSP;



- le proposte di cui al punto precedente sono state positivamente verificate dall’Autorità con le deliberazioni 242/2025/R/eel (Allegato A.81), 314/2025/R/eel (Allegato A.61) e 315/2025/R/eel (Allegato A.26 e Capitolo 4);
- a giugno 2025, Terna ha sottoposto all’Autorità una proposta di aggiornamento:
  - con effetto immediato, ad eccezione delle disposizioni relative alla riconnessione alla Piattaforma PICASSO (che troveranno applicazione a partire dalla data di avvenuta riconnessione come identificata da Terna) e delle disposizioni relative alle UVAZ e alle UVAN e UVN (che troveranno applicazione dall’avvio della fase di consolidamento del TIDE), dei seguenti documenti:
    - Capitolo 4;
    - Capitolo 7, con validità limitata fino al termine della fase transitoria del TIDE;
    - Allegato A.22;
    - Allegato A.23;
    - Allegato A.34 “Sistema comandi: formato messaggi”;
    - Allegato A.60;
  - con validità dalla fase di consolidamento del TIDE, dei seguenti documenti:
    - una ulteriore versione del Capitolo 7, redatta per la fase di consolidamento del TIDE;
    - Allegato A.81;
- con la deliberazione 364/2025/R/eel, l’Autorità ha verificato positivamente le proposte di modifica di cui al precedente punto; con la medesima deliberazione, l’Autorità ha anche preso atto della volontà, espressa da Terna e comunicata contestualmente all’invio delle predette proposte di modifica, di avvalersi della possibilità, prevista dal TIDE, di rimandare a successivi aggiornamenti del Codice di Rete le proposte relative alle modalità di condivisione sulle piattaforme europee per lo scambio dei prodotti di bilanciamento delle offerte presentate dalle UVAZ, alla luce della limitata esperienza maturata circa la partecipazione delle risorse in forma aggregata a tali piattaforme;
- nel mese di novembre 2025, Terna ha avviato una consultazione pubblica (con termine per l’invio delle osservazioni il 12 gennaio 2026) finalizzata alla definizione delle modalità di partecipazione delle UVAZ alla piattaforma PICASSO, ipotizzandone l’entrata in vigore il 1 ottobre 2026.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI PROPOSTE DI TERNA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE FUNZIONALI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEL TIDE:**

- con la comunicazione 16 dicembre 2025, Terna ha trasmesso all’Autorità una proposta di aggiornamento automatico (cioè non preceduto da consultazione) dei seguenti documenti:
  - Capitolo 4;
  - Capitolo 7 (nella versione valida a partire dalla fase di consolidamento);
  - Allegato A.23;

- le proposte di modifica di cui al precedente punto sono finalizzate a:
  - a) recepire nel Codice di Rete le modalità di partecipazione delle UVAZ al MBR a partire dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE in caso di disconnessione dalle piattaforme di bilanciamento europee, tramite la presentazione e attivazione delle offerte per “Altri Servizi” nell’ambito della fase MB dell’*Integrated Scheduling Process* (di seguito: MB) secondo le stesse modalità in essere nella fase transitoria del TIDE di cui al Regolamento UVA approvato con la deliberazione 499/2024/R/eel; tali modalità troverebbero altresì applicazione in tutti i periodi rilevanti dall’avvio della fase di consolidamento del TIDE fino all’avvenuta implementazione delle modalità di partecipazione delle UVAZ alle piattaforme europee;
  - b) aggiornare le tempistiche massime per la comunicazione da parte della società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A (di seguito anche: GME) a Terna delle offerte del MB in vista dello spostamento dell’orario di chiusura del MI a 30 minuti prima del tempo reale; tali tempistiche massime vengono in particolare modificate da 50 a 27 minuti prima dell’inizio del relativo *Imbalance Settlement Period* (di seguito: ISP): decorso tale nuovo termine, si accerta la mancata comunicazione delle offerte per MB;
  - c) correggere, nel Capitolo 7, il calcolo delle mancate movimentazioni per i BSP titolari di risorse oggetto del vincolo di raccordo dei programmi tra ISP contigui;
  - d) introdurre, nel Capitolo 4, un chiarimento sull’applicazione del *cap* alle offerte di accensione presentate dai BSP di impianti termoelettrici con primo assetto diverso da turbogas a ciclo aperto;
- la proposta di cui al precedente punto non è stata posta in consultazione pubblica in quanto:
  - l’aggiornamento di cui alla precedente lettera a) è finalizzato al recepimento nel Codice di Rete (Capitolo 4, Allegato A.23) delle modalità di presentazione e attivazione delle offerte delle UVAZ sul MB secondo quanto già previsto dal Regolamento UVA approvato con la deliberazione 499/2024/R/eel in relazione al servizio di mFRR, senza alcuna modifica sostanziale;
  - l’aggiornamento di cui alla precedente lettera b) è necessario in conseguenza dello spostamento dell’orario di chiusura del MI in negoziazione continua a 30 minuti prima del tempo reale;
  - gli aggiornamenti di cui alle lettere c) e d) sono correzioni di refusi e/o chiarimenti richiesti dagli operatori;
- con la comunicazione 16 dicembre 2025, infine, Terna ha proposto che:
  - le proposte di modifica di cui alle precedenti lettere b) e d) entrino in vigore dal 14 gennaio 2026 (avvio dello spostamento dell’orario di chiusura del MI);
  - le proposte di modifica di cui alle precedenti lettere a) e c) trovino applicazione dall’1 febbraio 2026 (avvio della fase di consolidamento del TIDE).

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO AL MECCANISMO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA FCR:**

- secondo la versione vigente del Codice di Rete, le bande minime FCR da asservire a titolo gratuito sono pari:
  - all’1,5% della potenza efficiente per le risorse localizzate in Italia Continentale e in Sicilia (qualora esercita in modo sincrono con l’Italia Continentale); tale banda minima risulta pienamente attivata per deviazioni di frequenza pari a 30 mHz per gli impianti idroelettrici e pari a 37,5 mHz per gli impianti termoelettrici; in caso di disponibilità di margini ulteriori rispetto alla banda minima, la risorsa è comunque tenuta ad erogare la FCR fino ad una deviazione di frequenza di 200 mHz nel rispetto del proprio statismo;
  - al 10% della potenza efficiente per le risorse localizzate in Sicilia (qualora non esercita in modo sincrono con l’Italia Continentale) e in Sardegna; tale banda minima per gli impianti idroelettrici risulta coerente con il valore di piena attivazione per deviazioni di frequenza pari a 200 mHz previsto dal Regolamento SO GL, mentre per gli impianti termoelettrici risulta superiore alla piena attivazione prevista dal Regolamento SO GL;
- il passaggio dall’approvvigionamento della FCR tramite asservimento obbligatorio delle bande minime FCR ad un approvvigionamento esclusivamente tramite procedure di mercato avverrà in modo graduale nell’ambito della fase di consolidamento del TIDE; in particolare:
  - dall’avvio della fase di consolidamento e per un periodo non superiore a sei mesi (cioè fino al 31 luglio 2026), tutte le unità di produzione obbligatoriamente abilitate alla FCR secondo la versione del Codice di rete vigente prima dell’entrata in vigore del TIDE dovranno continuare a garantire l’asservimento a titolo gratuito della banda minima FCR;
  - dall’avvio della fase di consolidamento del TIDE, Terna inizierà la sperimentazione delle procedure di mercato per un quantitativo ulteriore di FCR, pari al massimo tra:
    - il fabbisogno di FCR dell’area sincrona Europa Continentale attribuito a Terna ai sensi del Regolamento SO GL (di seguito: fabbisogno Italia SO GL) non già coperto dalle bande minime FCR con obbligo di asservimento a titolo gratuito e
    - il 10% del fabbisogno Italia SO GL;
  - entro sei mesi dall’avvio della fase di consolidamento (cioè dall’1 agosto 2026) e per un periodo di tempo non superiore a 24 mesi (cioè fino al 31 luglio 2028), Terna:
    - ridurrà progressivamente le bande minime FCR da asservire a titolo gratuito per l’erogazione della FCR;
    - utilizzerà le procedure di mercato per l’approvvigionamento della FCR per una quantità pari al massimo tra il fabbisogno Italia SO GL non già coperto dalle bande minime FCR asservite a titolo gratuito, come progressivamente ridotte, e il 10% del fabbisogno Italia SO GL;

- terminato il periodo di 24 mesi di cui al precedente alinea (cioè dall'1 agosto 2028), la FCR, per l'intero fabbisogno Italia SO GL, sarà approvvigionata esclusivamente tramite procedure di mercato;
- a settembre 2025, Terna ha sottoposto all'Autorità, con validità dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE, una proposta per il nuovo Allegato A.83 "Meccanismo di approvvigionamento della FCR" (di seguito: Allegato A.83);
- l'Allegato A.83 definisce le modalità con cui sono eseguite le procedure di mercato per la FCR, in coerenza con quanto previsto dal TIDE, e, in particolare, prevede:
  - l'esecuzione di un'unica procedura di mercato per l'approvvigionamento della FCR su base giornaliera da eseguirsi nel giorno antecedente a quello di consegna successivamente alla chiusura della prima asta del MI e prima dell'avvio della fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;
  - un premio di riserva (espresso in €/MW per ciascun quarto d'ora e distinto per verso a salire e a scendere) oltre il quale le offerte non vengono accettate, senza tuttavia fornire dettagli in merito ai criteri di determinazione del medesimo;
- con la deliberazione 466/2025/R/eel, l'Autorità:
  - ha positivamente verificato l'Allegato A.83, con validità dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE e fino al 31 dicembre 2027, ossia fino all'avvio del primo periodo di consegna relativo alla capacità di accumulo contrattualizzata nell'ambito del MACSE; sono fatte salve eventuali revisioni anticipate finalizzate a introdurre ulteriori procedure a pronti per gestire l'incremento della quota di fabbisogno di FCR da approvvigionare a mercato, in coerenza con le modalità di riduzione delle bande minime FCR asservite a titolo gratuito a partire dall'1 agosto 2026;
  - ha dato mandato a Terna di trasmettere all'Autorità, entro il 15 dicembre 2025, una proposta di metodologia di determinazione del premio di riserva previsto dal medesimo (di seguito: metodologia per il premio di riserva FCR), previa consultazione pubblica di almeno 4 settimane;
- Terna dal 4 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ha posto in consultazione pubblica lo schema di proposta del documento "Metodologia per la definizione del Premio di riserva del meccanismo di approvvigionamento della FCR (Allegato A.83 al Codice di Rete)";
- con la comunicazione 17 dicembre 2025, Terna ha trasmesso all'Autorità:
  - una proposta di metodologia per il premio di riserva FCR, tenendo conto delle osservazioni degli operatori pervenute durante la consultazione;
  - le osservazioni puntuali inviate dagli operatori nel corso della consultazione e una presentazione di sintesi delle stesse;
- in particolare, Terna ha proposto:
  - un premio di riserva a salire (inteso come limite superiore) pari al rapporto tra:
    - la media mensile del prezzo di esercizio del Mercato della Capacità dell'ultimo mese precedente
    - un'ora.Tale rapporto è ulteriormente diviso per quattro al fine di ottenere l'unità di misura corretta (€/MW per ciascun quarto d'ora);

- un premio di riserva a scendere (inteso come limite superiore) pari a 0 €/MW per ciascun quarto d'ora; tenendo conto delle convenzioni di segno adottate nell'Allegato A.83 al Codice di Rete, qualora venga accettata un'offerta a scendere con prezzo negativo, il BSP riconosce a Terna il prodotto tra il prezzo offerto (in valor assoluto) e la quantità selezionata tramite il meccanismo;
- con la comunicazione 17 dicembre 2025, Terna ha altresì evidenziato che intende accogliere per il futuro le richieste degli operatori di utilizzare il prezzo di esercizio del Mercato della Capacità previsto per il giorno antecedente allo svolgimento della procedura concorsuale, in luogo della media mensile del prezzo di esercizio del Mercato della Capacità dell'ultimo mese precedente proposta nella versione della metodologia per il premio di riserva FCR inviata all'Autorità; tuttavia non sarà possibile riferirsi al prezzo del giorno antecedente, ma all'ultimo prezzo del Mercato della Capacità per cui sono disponibili tutti gli elementi utili per il calcolo (tendenzialmente il prezzo del giorno D-2); inoltre, secondo Terna, la modifica non può essere implementata immediatamente per motivi operativi, ma potrà essere attuata entro il 30 settembre 2026;
- con la comunicazione 17 dicembre 2025, infine, Terna ha informato l'Autorità che procederà nelle prossime settimane alla trasmissione di una nuova versione dell'Allegato A.83 e degli altri documenti del Codice di Rete per recepire in modo automatico una serie di modifiche funzionali all'avvio del nuovo meccanismo di approvvigionamento della FCR, nonché per integrare alcune richieste di chiarimento sul tema presentate dagli operatori;
- nel corso della consultazione, un operatore ha chiesto di confermare che tutta l'energia erogata per il servizio di FCR e misurata sia contabilizzata nell'ambito dell'aggiustamento dello sbilanciamento previsto dal TIDE e sia oggetto di remunerazione ai sensi della deliberazione 231/2013/R/eel.

**CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE UCP:**

- il TIDE prevede che:
  - sia facoltà del BRP richiedere a Terna la creazione di una UCP;
  - ai fini della partecipazione ai mercati, il BRP titolare di una UCP assuma il ruolo di operatore di mercato (ferma restando la possibilità di delegare un soggetto terzo, secondo quanto previsto per le altre unità);
  - a ciascuna UCP sia associato un portafoglio zonale commerciale di prelievo avente le medesime capacità di prelievo (infinita) e immissione (nulla) dell'UCP;
  - tramite il portafoglio zonale commerciale di prelievo, il BRP (o l'operatore di mercato terzo delegato) partecipi al mercato elettrico a termine e a pronti (MGP e MI) secondo la regolazione prevista per le unità di prelievo, con l'applicazione della componente compensativa a PUN Index GME per gli acquisti effettuati sul MGP;
  - la posizione netta in immissione e in prelievo del BRP sul mercato elettrico a pronti, per ciascuna zona di offerta, sia calcolata al netto delle transazioni effettuate sul portafoglio zonale commerciale di prelievo;

- alle UCP non corrisponda alcuna nomina né programma; lo sbilanciamento delle UCP sia pari alla posizione netta (cioè alla differenza tra la quantità in vendita complessivamente accettata e la quantità in acquisto complessivamente accettata in esito al mercato a pronti), cambiata di segno, del relativo portafoglio zonale commerciale di prelievo;
- il BRP titolare di una UCP sia tenuto a regolare con Terna i corrispettivi di non arbitraggio relativi alle transazioni sul MI, i corrispettivi di non arbitraggio relativi agli sbilanciamenti, e i corrispettivi di non arbitraggio macrozonale;
- con la comunicazione 30 settembre 2025, ai sensi della Sezione 4-20.1 “Comportamento del BRP” del TIDE, Terna ha segnalato all’Autorità alcune condotte relative alla programmazione nei mesi di aprile e maggio 2025. Più nel dettaglio, le analisi condotte da Terna mostrano, per alcuni BRP, la presenza di una quantità rilevante di sbilanciamento positivo (maggiori immissioni e minori prelievi rispetto al programma) concentrata nelle ore centrali della giornata caratterizzate da una elevata produzione da fonti rinnovabili non programmabili, specialmente nei giorni festivi e prefestivi caratterizzati da un fabbisogno residuo negativo;
- secondo Terna, tali errori di programmazione sui mercati dell’energia hanno comportato un impatto significativo sulla gestione e sull’esercizio in tempo reale del sistema elettrico nazionale: la sovrastima della domanda e la sottostima della produzione da impianti rinnovabili nei mercati dell’energia si sono concentrate, infatti, nelle giornate già critiche per la gestione del sistema elettrico in quanto caratterizzate da margini a scendere molto ridotti, rendendo necessaria l’attivazione di modulazioni straordinarie a scendere per quantitativi superiori rispetto a quanto inizialmente preventivato;
- a seguito della comunicazione del 30 settembre 2025, sono in corso i necessari approfondimenti da parte dell’Autorità;
- con la comunicazione 31 ottobre 2025, Terna ha evidenziato potenziali criticità (e in particolare margini a scendere ridotti) per la primavera del 2026.

**RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE DI TERNA PER L’AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE FUNZIONALI ALL’IMPLEMENTAZIONE DELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO DEL TIDE:**

- siano condivisibili le modalità proposta da Terna per la partecipazione delle UVAZ al MBR, in caso di disconnessione dalle piattaforme di bilanciamento europee, e comunque nelle more della definizione delle modalità di presentazione delle offerte da parte delle UVAZ su tali piattaforme;
- in previsione del nuovo orario di chiusura del MI, l’aggiornamento delle tempistiche di comunicazione delle offerte relative al MB da parte del GME a Terna (con slittamento da 50 minuti a 27 minuti prima del tempo reale) sia l’unica modifica da apportare al Codice di Rete, in quanto le altre tempistiche rilevanti per lo svolgimento del MBR sono direttamente definite nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento



relative al mercato elettrico che saranno aggiornate a cura del GME contestualmente allo spostamento dell'orario di chiusura del MI;

- siano altresì condivisibili le altre modifiche proposte da Terna al Codice di Rete in quanto chiarimenti e correzioni di disposizioni già positivamente verificate dall'Autorità;
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente i documenti trasmessi da Terna con la comunicazione 16 dicembre 2025, prevedendo, come proposto da Terna:
  - la decorrenza dal 14 gennaio 2026 della nuova versione del Capitolo 4 del Codice di rete, al netto delle nuove modalità di partecipazione delle UVAZ al MBR che partiranno dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE in quanto fino al termine della fase transitoria del TIDE continueranno a valere le disposizioni di cui al Regolamento UVA;
  - la decorrenza dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE per l'Allegato A.23 e il Capitolo 7 del Codice di rete (quest'ultimo già redatto da Terna in considerazione di quella fase).

**RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO AL MECCANISMO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA FCR:**

- per quanto riguarda la FCR a salire, il costo opportunità sia pari al guadagno che si sarebbe potuto ottenere sui mercati dell'energia (qualora il margine reso disponibile per la FCR fosse stato venduto su tali mercati), al netto di eventuali restituzioni del corrispettivo variabile di cui al Mercato della Capacità; sia quindi condivisibile la proposta di Terna di utilizzare a regime come premio di riserva per la FCR a salire l'ultimo prezzo di esercizio del Mercato della Capacità disponibile prima dello svolgimento della procedura concorsuale per l'approvvigionamento della FCR; a tal fine, sia opportuno raccomandare a Terna di introdurre tale riferimento (al posto della media mensile prevista nella versione della metodologia per il premio di riserva FCR inviata con la comunicazione 17 dicembre 2025) nel più breve tempo possibile (e auspicabilmente non oltre l'1 agosto 2026, in concomitanza con l'avvio della riduzione delle bande di FCR a titolo gratuito) dando comunicazione agli operatori dell'avvio dell'applicazione di tale modalità di calcolo con almeno due settimane di anticipo; fino a tale data, si possa utilizzare la media su base mensile del prezzo di esercizio del Mercato della Capacità per l'ultimo mese disponibile;
- per la FCR a scendere, il costo opportunità risulti nullo, in quanto in tale caso i margini resi disponibili per l'erogazione della FCR risultano già remunerati nell'ambito dei mercati dell'energia, dovendo necessariamente essere nominati sulla piattaforma di nomina di GME; sia quindi anche in questo caso condivisibile la proposta di Terna di porre pari a zero il premio di riserva per la FCR a scendere, consentendo agli operatori

- di formulare offerte a prezzo negativo (in tal caso, il BSP esprimerebbe l'intenzione di pagare a Terna un corrispettivo nel caso in cui la propria offerta sia accettata);
- sia, pertanto, opportuno verificare positivamente la proposta di metodologia per il premio di riserva FCR trasmessa da Terna con la comunicazione 17 dicembre 2025; tale proposta:
    - trovi applicazione dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE;
    - debba essere modificata da Terna auspicabilmente entro l'1 agosto 2026 per introdurre il riferimento per il premio di riserva a salire all'ultimo prezzo disponibile per il Mercato della Capacità, al posto della media mensile dell'ultimo mese precedente; tale modifica si intende già oggi positivamente verificata dall'Autorità; il passaggio alla nuova modalità di calcolo dovrà essere reso noto da Terna con almeno due settimane di anticipo;
    - con le modifiche di cui al punto precedente, possa trovare applicazione fino al 31 dicembre 2027, in coerenza con la validità dell'Allegato A.83 al Codice di rete relativo alle procedure di approvvigionamento a mercato della FCR fissata dalla deliberazione 466/2025/R/eel;
  - sia altresì opportuno dare mandato a Terna di monitorare l'andamento delle procedure per l'approvvigionamento a mercato della FCR al fine di raccogliere elementi utili per formulare proposte di modifica all'Allegato A.83 al Codice di rete e alla metodologia per il premio di riserva FCR, da applicarsi oltre il 31 dicembre 2027; tali proposte di modifica:
    - potranno entrare in vigore anche antecedentemente al 31 dicembre 2027;
    - relativamente all'Allegato A.83, in coerenza con tutti gli aggiornamenti del Codice di Rete funzionali all'implementazione del TIDE, dovranno essere sottoposte a consultazione pubblica della durata di almeno 8 settimane e dovranno essere sottoposte all'Autorità entro il termine dell'ottavo mese antecedente a quello di entrata in vigore delle medesime al fine di lasciare agli operatori un tempo congruo per adeguarsi al nuovo contesto;
    - relativamente alla metodologia per il premio di riserva FCR, in coerenza con quanto previsto per la prima versione della metodologia stessa, dovranno essere sottoposte a consultazione pubblica della durata di almeno 4 settimane e dovranno essere sottoposte all'Autorità entro il termine del quarto mese antecedente a quello di entrata in vigore delle stesse;
  - sia, infine, necessario ribadire che, secondo quanto già previsto dal TIDE, l'intera quantità di energia erogata per il servizio di FCR, indipendentemente dal fatto che essa sia associata alla banda minima FCR asservita a titolo gratuito o alla banda approvvigionata tramite mercato o erogata in eccesso rispetto alla banda minima FCR asservita a titolo gratuito nei limiti di deviazioni di frequenza fino a 200 mHz in coerenza con quanto previsto dal Regolamento SO GL, dia diritto alla remunerazione

prevista dalla deliberazione 231/2013/R/eel e al relativo aggiustamento dello sbilanciamento, qualora misurata.

**RITENUTO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE UCP:**

- l'introduzione delle UCP possa aumentare fittiziamente la domanda di energia elettrica sul MGP nelle giornate critiche primaverili caratterizzate da margini a scendere ridotti (bassa domanda fisica ed elevata produzione da fonti rinnovabili non programmabili); ciò potrebbe causare un incremento delle movimentazioni a scendere da parte di Terna, aumentando le criticità segnalate da Terna in relazione alla primavera 2026 con impatto sulla gestione in sicurezza del sistema elettrico da parte di Terna;
- sia pertanto opportuno prevedere che le UCP non vengano implementate secondo le tempistiche inizialmente previste (cioè dall'1 febbraio 2026) nelle more del completamento degli approfondimenti da parte dell'Autorità in merito alle segnalazioni delle anomalie di cui alla comunicazione 30 settembre 2025 e dell'introduzione di opportune misure di mitigazione che consentano di contenere l'impatto derivante dall'utilizzo delle UCP nelle giornate critiche con margini a scendere ridotti; fino all'implementazione delle UCP non siano applicati i limiti alla capacità in prelievo delle UC, in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 111/06 e con quanto già attuato durante la fase transitoria del TIDE

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- il presente provvedimento sia indifferibile e urgente, al fine di completare il quadro regolatorio relativo all'avvio della fase di consolidamento del TIDE, con un anticipo di almeno un mese rispetto alla data di entrata in vigore (1 febbraio 2026), in modo da lasciare agli operatori un tempo congruo per adeguarsi al nuovo contesto

**DELIBERA**

1. di verificare positivamente i Capitoli 4 e 7 del Codice di rete e l'Allegato A.23 al Codice di Rete, come trasmessi da Terna con la comunicazione 16 dicembre 2025, con validità secondo quanto specificato in premessa;
2. di verificare positivamente il documento "Metodologia per la definizione del Premio di riserva del meccanismo di approvvigionamento della FCR (Allegato A.83 al Codice di Rete)", come trasmesso da Terna con la comunicazione 17 dicembre 2025, con validità e modifiche secondo quanto specificato in premessa;
3. di dare mandato a Terna di formulare proposte di modifica all'Allegato A.83 al Codice di Rete e al documento "Metodologia per la definizione del Premio di riserva del meccanismo di approvvigionamento della FCR (Allegato A.83 al Codice di Rete)", da sottoporre all'Autorità nei termini indicati in premessa;

4. di prevedere che le UCP non siano implementate a decorrere dall'avvio della fase di consolidamento del TIDE e fino a data da definire, e che contestualmente non siano applicati i limiti alla capacità in prelievo delle UC;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*